

LA DICHIARAZIONE DEL RISPETTO DEI MASSIMALI DEGLI AIUTI DI STATO PER COVID: NUOVO ADEMPIMENTO ENTRO IL 30/6/2022

I soggetti che hanno beneficiato delle seguenti misure di aiuto¹ devono presentare una specifica dichiarazione che hanno rispettato i limiti massimi delle agevolazioni:

- contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate a fronte dell’emergenza epidemiologica;
- credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
- esclusione dei versamenti IRAP;
- esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;
- disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel Comune di Campione d’Italia;
- definizione agevolata degli “avvisi bonari”;
- esonero dalla tariffa speciale del canone RAI.

La dichiarazione, redatta mediante **l’apposito modello**, va presentata telematicamente all’Agenzia delle Entrate **entro il 30/6/2022**, direttamente o tramite un intermediario abilitato.

Oggetto della dichiarazione

Le imprese hanno fruito di questi contributi in virtù dell’art. 1 co. 13 - 17 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), che prevede il rispetto dei limiti massimi previsti per le sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo aiuti di Stato per l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, detto “Temporary Framework”. Il DM 11/12/2021 ha previsto le modalità del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali.

Con il provvedimento Agenzia delle Entrate 27/4/2022 n. 143438 sono stati individuati contenuto, modalità e termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con approvazione del relativo modello.

Cliccando [qui](#) si può prendere visione del modello, delle sue istruzioni, della disciplina applicabile.

Nell’autodichiarazione viene quindi attestato che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non supera i massimali indicati nella Sezione 3.1 e 3.12 del Temporary Framework ed il rispetto delle varie condizioni previste.

Rimborsi di eccedenze

Nella dichiarazione vanno indicati anche gli eventuali importi degli aiuti del regime “quadro” eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivi.

Con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate saranno istituiti i codici tributo da utilizzare per il riversamento volontario effettivo di quanto dovuto in restituzione, senza possibilità di compensazione.

Casi particolari

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata già resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti sopra elencati, per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (come, ad esempio, l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo”), la presentazione

¹ riportate nell’art. 1 co. 13 del DL 41/2021 e richiamate dall’art. 1 del DM 11/12/2021

dell'autodichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato art. 1. In tal caso, la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.

La dichiarazione va comunque presentata nel caso in cui:

- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

In caso di definizione agevolata degli "avvisi bonari", ai sensi dell'art. 5 co. 1 - 9 del DL 41/2021, l'autodichiarazione deve essere presentata entro il 30/6/2022 oppure, se successivo, entro 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. In questo caso, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti devono presentare una prima dichiarazione entro il 30/6/2022 ed una seconda dichiarazione entro 60 giorni dal pagamento.

Effetti sulle dichiarazioni dei redditi

Gli aiuti i cui dati per la registrazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA) sono già stati comunicati mediante la dichiarazione non vanno indicati nel prospetto "aiuti di Stato" della dichiarazione dei redditi relativa al 2021. Nella dichiarazione devono essere compilati gli specifici campi "settore, codice attività, forma giuridica e dimensione dell'impresa".

Aggiornato all'11/5/2022